

(N. 2630)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1952

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1304, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42, terzo comma, della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato con il quale si è provveduto all'assegnazione di lire 150 milioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il corrente esercizio finanziario, onde potere sopperire ad alcune inderogabili esigenze relative alla costruzione e la manutenzione dei cimiteri di guerra, alle quali non può provvedersi coi fondi già iscritti in bilancio.

Più precisamente l'assegnazione occorre per provvedere a talune spese di ultimazione del Cimitero monumentale di Redipuglia, la cui esecuzione, con carattere di grande urgenza, è richiesta da necessità conservative delle parti già eseguite di detto complesso monu-

mentale le quali, esposte come ora trovansi potrebbero risentire danni ingenti da ogni ulteriore ritardo nella realizzazione dei necessari lavori di completamento.

L'urgenza è anche determinata dalla circostanza che in occasione della ricorrenza del 4 novembre prossimo avrà luogo in Redipuglia una solenne manifestazione di carattere nazionale con l'intervento dell'onorevole signor Presidente della Repubblica e alla presenza delle famiglie dei caduti, di associazioni e di masse popolari.

Poichè per l'assegnazione suddetta ricorrono le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato si è provveduto ad essa mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà di cui al richiamato articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1304, concernente la prelevazione di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1952-53.

ALLEGATO.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1304, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 10 luglio 1952, n. 910 e 27 giugno 1952, n. 676;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato *ad interim* per il Tesoro;

D E C R E T A :

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, è autorizzata la prelevazione di lire 150.000.000 che si inscrivono al capitolo 303 « Spese per le onoranze ai caduti e la costruzione e la sistemazione dei cimiteri di guerra in Italia e all'estero, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il detto esercizio finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 30 agosto 1952.

EINAUDI

DE GASPERI - PELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI.